

INIZIO OPERAZIONI GARA: ORE 17:00 DEL 10.03.05

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

(Codice fiscale n.93057770872)

Area Demanio, Lavoro Portuale, Statistiche, Ufficio Gare e Contratti

Sede C/o Capitaneria di Porto Edificio Ala Est

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO

Prot. n.

Catania,

1. OGGETTO:

Lavori di rettifica della radice del molo foraneo "Crispi" al fine di consentire l'ormeggio delle navi Ro-Ro nel porto di Catania.

Le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni nonché le modalità essenziali di pagamento, con riferimento alla normativa vigente, sono indicate nel capitolato speciale di appalto e negli atti progettuali.

2. IMPORTO A BASE D'ASTA

Importo onnicomprensivo a base di gara è di €392.346,47=, di cui:

a) € 382.539,76=, soggetti a ribasso d'asta; b) € 9.806,71=, quale importo degli oneri per la sicurezza posti in evidenza in applicazione dell'art. 31, c. 2, della L. n. 109/94, non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo di aggiudicazione calcolato in offerta sarà dato dalla somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. CELEBRAZIONE DELLA GARA

La gara sarà esperita l'anno 2005 il giorno 10 del mese di Marzo alle ore 17:00.

Possono assistere alla celebrazione della gara i rappresentanti o i titolari di tutte le ditte che ne hanno interesse.

Nella predetta seduta, prima dell'apertura delle buste interne contenenti le offerte, si terrà corso ai seguenti accertamenti

- a) completezza e correttezza formale della documentazione prodotta, con esclusione, in caso negativo, di quella irregolare;
- b) assenza di offerte di concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo, con esclusione, in caso positivo, dei suddetti concorrenti;
- c) che i consorziati-per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c) della L. 109/94 e s.m.i. hanno indicato che concorrono-non abbiano presentato offerte in qualsiasi altra forma, con esclusione, in caso positivo, delle/a ditte/a in posizione irregolare;
- d) ulteriori riscontri dei requisiti generali di ammissibilità alla gara in base alle dichiarazioni rese dei concorrenti e quelli rilevabili dai dati risultanti dal

casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui LL. PP.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ciò costituisca aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i..

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Pubblico incanto da esperirsi a norma dell'art. 20 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara, ai sensi dell'art. 21 della legge suddetta.

5. OFFERTE ANOMALE

Per quanto concerne le offerte "anomale", la Commissione di gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l'esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Tale procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

6. LUOGO DI ESECUZIONE

Regione: Sicilia.

Provincia: Catania.

Comune: Catania.

Località: Porto di Catania.

7. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Categoria prevalente: "OG 3" di cui all'allegato A) del Reg. approvato con D.P.R. 25.01.2000, n. 34, e classifica d'importo del livello II fino ad €. 516.457,00=.

8. SUBAPPALTO

Qualora l'impresa partecipante alla gara riterrà di avvalersi della facoltà di subappaltare parte dell'opera, ciò potrà avvenire nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 18 della legge n. 55/90 ("legge antimafia") e successive modifiche e integrazioni e con le successive integrazioni introdotte dall'art. 13 della legge n. 109/94, come modificato dalla legge n. 415/98 e dalle disposizioni di cui agli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. n. 554/99.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e/o affidabili a cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto o cottimo. In ogni caso, la percentuale dei lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30% dell'importo della categoria medesima. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di eventuali strutture o impianti ed opere speciali di cui all'art. 72, c. 4, lett. c), d) ed l), di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. **L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare alla stazione appaltante, al momento della**

gara – pena la decadenza dal relativo diritto - apposita istanza, con l'indicazione dei lavori o di parte delle opere che intende subappaltare o cedere a cottimo. Il termine previsto dall'art.18, c. 9, della citata legge, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Si precisa che l'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art.10, c. 1, lett. b) e c) della l. n. 109/94 ai propri consorziati, salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni di cui al c. 3, n. 5, ed al c. 6 dell'art.18 della citata legge n. 55/90, non costituisce subappalto. Si precisa, altresì, che le attività ovunque espletate ai sensi dell'art.18, c. 12, della dianzi citata legge n. 55/90, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.

9. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI AMMISSIONE DELLE DITTE INDIVIDUALI

La partecipazione e l'ammissione alla gara delle ditte individuali e, comunque, di tutti gli altri soggetti indicati all'art. 10 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita – pena l'esclusione in caso contrario – a condizione che le stesse siano in possesso dell'attestazione di qualificazione S.O.A. per la categoria "OG 3" e la classifica di importo di livello II fino ad €. 516.457,00= e dimostrino il possesso degli ulteriori requisiti di qualificazione e di ammissibilità attraverso la ulteriore documentazione richiesta con il presente bando.

10. REQUISITI DI AMMISSIONE DELLE RIUNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono ammessi alla gara, purchè singolarmente in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A., riferita alla categoria precedente ed alla categoria scorporabile indicata al precedente paragrafo 7, regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente, incrementata di un quinto, non inferiore del 20% dell'importo a base d'asta. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono in possesso della predetta attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, incrementata di un quinto, deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta.

In particolare, per le suddette associazioni di imprese (e per i consorzi), **se di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria (o da una impresa consorziata) nelle misure minime del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti (o dalle altre imprese consorziate), ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per le suddette associazioni temporanee di impresa, **se di tipo verticale**, i requisiti indicati in precedenza devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle imprese mandanti sono posseduti dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Resta inteso che la partecipazione alla gara delle predette associazioni temporanee (e consorzi) è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

- a) obbligo della presentazione dei documenti indicati al paragrafo 18, lett. A), lett. B), punti 1-2-3 e 4, lett. C); inoltre, ciascuna impresa facente parte della riunione, compresa la capogruppo, dovrà presentare i documenti di cui ai nn. 6 e 7 delle “AVVERTENZE” (pro quota e cumulandone i requisiti), nonché quelli di cui ai punti 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 e 16 del medesimo paragrafo 18, lett. B);
- b) obbligo di presentazione, da parte della capogruppo del mandato collettivo speciale, con rappresentanza stipulato fra la capogruppo mandataria e le imprese mandanti risultante da scrittura privata autenticata (ove sia specificata la forma costitutiva in associazione e le parti o quote lavoro rilevate da ciascuna);
- c) obbligo di presentazione, da parte dei raggruppamenti (o consorzi) non ancora costituiti, di una dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese che ne faranno parte, che contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo - e con espressa indicazione del nominativo - la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, ed altresì, l’identificazione delle parti o quote lavoro rilevate da ciascuna;
- d) la procura con la quale viene conferita la rappresentanza deve risultare da atto pubblico ai sensi dell’art. 1392 cod.civ.

11. FINANZIAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono finanziati con fondi di bilancio dell’Ente, E.F. 2002 – Gestione residui -.

12. TERMINE CONTRATTUALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

E’ stabilito in giorni 120 (centottanta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

13. RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO

L’ufficio responsabile delle attività propositive, preparatorie ed istruttorie relative al procedimento di gara ed alla stipula del contratto di appalto, a termini dell’art. 2 del D.P.R. n. 573/94, nonché dell’art. 4 della l. n. 241/90 è l’Area Demanio, Statistica, Lavoro Portuale, Gare e Contratti, diretta dall’Avv. Davide Romano.

Il responsabile del procedimento, secondo la vigente normativa in materia di lavori pubblici, è il Dott. Ing. Riccardo Lentini, Dirigente del Settore Tecnico dell’Autorità Portuale.

Progettista e Direttore dei lavori è l’Ing. Francesco Di Sarcina.

14. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il capitolato speciale di appalto e gli elaborati tecnico-progettuali e di gara sono visionabili oppure possono essere ritirati (previo versamento dei diritti di riproduzione e copia) presso il Settore Tecnico dell’Autorità Portuale, via Dusmet, Capitaneria di Porto, edificio ala Est, Catania, tel. 095-535888/fax 095-536031, nei giorni dal lunedì al venerdì, ore 10,00-12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. La suddetta documentazione e, altresì, reperibile collegandosi al seguente sito web: www.porto.catania.it .

15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E LORO COMPOSIZIONE PARTECIPATIVA

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. modifiche ed integrazioni che siano in possesso e dichiarino i requisiti richiesti secondo le prescrizioni del presente bando.

Ai sensi dell'art. 8, c. 11 bis, della l. 109/94, le imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione Europea partecipano sulla base della documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, attinente il possesso dei requisiti nel presente bando.

E' fatto divieto della partecipazione alla gara ai soggetti che versino in una delle cause di esclusione determinante ai sensi dell'art.29, c.3, del D.P.R. 34/2000, con riferimento alle condizioni di ammissibilità previste dall'art.17, c.1, del D.P.R. medesimo.

E' vietata la partecipazione di imprese in più di un'associazione temporanea o consorzio o che si trovino fra di loro in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Cod. Civ.

E', altresì, vietata la partecipazione alla gara di ditte non in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 75 del D.P.R. 554/99, come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30.08.2000, n. 412, e dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000.

Inoltre, non sono ammessi alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui alla legge n. 68/99 (**Collocamento obbligatorio dei disabili**), nonché dei requisiti previsti dall'art. 1/bis, comma 14, della L. n. 383/2001, introdotto dall'art. 1 comma 2, del D.L. n. 210/2002, convertito nella L. 22.11.2002, n. 266 (**Emersione dal lavoro sommerso**).

I consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

La costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 13 della l. n.109/94, come integrato con l. 415/98, cc.5 e 5 bis.

16. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione dalla gara, **entro le ore 13,00 del giorno precedente quello fissato per la gara**, plico sigillato d'offerta a mano o a mezzo posta esclusivamente per raccomandata, posta celere, agenzia di recapito o corrieri autorizzati, indirizzati ad Autorità Portuale di Catania, Piazzale Circumetnea n. 2, recante sul frontespizio la denominazione dell'impresa mittente ovvero di tutte le imprese riunite evidenziando quella mandataria capogruppo e la dicitura: **Lavori di rettifica della radice del molo foraneo "Crispi" al fine di consentire l'ormeggio delle navi Ro-Ro nel porto di Catania.**

17. INVIO DELLE OFFERTE

Il suddetto plico deve essere perfettamente chiuso e sigillato con ceralacca ed impronta a sigillo e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurarne la perfetta chiusura e la segretezza dell'offerta, intendendosi per lembi di chiusura quelli incollati a cura del concorrente. Il recapito del plico sigillato, contenente l'offerta e la relativa documentazione, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Pertanto, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di ricezione stabilito, la stazione appaltante resta esonerata da qualunque responsabilità al riguardo.

18. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

A) Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente offerta economica su carta legale, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, espressa in percentuali di ribasso in cifre e in lettere.

L'offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, dal titolare imprenditore offerente o nel caso si tratti di società o ente cooperativo o consorzio di cooperative, da chi ne ha la rappresentanza legale, nel qual caso occorre dichiarare, stesso contesto in allegato B, le cariche in atto e del conferimento della facoltà di adempiere agli incombenzi relativi.

L'offerta, a pena di nullità, non deve essere condizionata o contenere riserve.

E' in facoltà dell'impresa partecipante svincolarsi dalla sua offerta, mediante comunicazione con lettera raccomandata all'indirizzo indicato al paragrafo 1, una volta decorsi 60 giorni dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.

Nel caso di imprese temporaneamente associate, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare legale rappresentante dell'impresa mandataria, designata quale capogruppo.

Le imprese in raggruppamento e consorzio non ancora costituiti devono presentare offerta congiunta sottoscritta da tutte le associate, evidenziando le parti o quote lavoro rilevate da ciascuna impresa e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista all'art. 13, cc. 5 e 5 bis, della l. 109/94 e successive modifiche.

B) dichiarazione in unico contesto resa in bollo ed autenticata secondo le normative in materia vigenti, in istanza di partecipazione sottoscritta dal titolare in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante, così come sub A), con l'espresso richiamo di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 26 l. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 c.3 del D.P.R. 403/1998, corredata – a pena di esclusione- da copia fotostatica fronte-retro della carta d'identità oltre che del C.F. e/o P.I.V.A., o su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Tecnico con la quale l'impresa attesti:

1. di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico ed il capitolato speciale di appalto, di avere effettuato uno studio approfondito delle previsioni dello stesso, di cui accetta integralmente e senza riserve contenuti, aspetti e modalità esecutive, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori medesimi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
2. (eventuale) che intende avvalersi di noli a freddo, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
3. che l'offerta presentata tiene conto di tutti gli oneri ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori ed, altresì, ha preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento e si impegna, inoltre, in caso di aggiudicazione in suo favore, a presentare entro gg. 30 e comunque prima della

- consegna dei lavori, il piano di sicurezza “operativo” ed, altresì, ad attenersi alle norme ultime di cui al d.lgs. 528/99;
4. di essere in possesso di certificazione S.O.A. per categoria richiesta e corrispondente classifica di importo (**indicare categoria e classifica**);
 5. nullità ovvero risultanze dal certificato generale del Casellario Giudiziale, riferito al titolare e D.T. se impresa individuale, agli amministratori rappresentanti legali e DD.TT. se società, cooperative o consorzi, oltretutto ai soci accomandatari per s.a.s. e a tutti i componenti per s.n.c.;
 6. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 17, c. 1 del D.P.R. n. 34/2000 e cioè:
 - a) assenza di procedimento/i in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
 - b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale.
 - c) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero, residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
 - d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
 - e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
 - f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industrie, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, per la relativa attività di impresa (**indicare, a pena di esclusione forma giuridica, data e numero di immatricolazione, settori di attività, inizio attività, cariche sociali, dati antimafia e dati fallimentari**);
 - g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;
 - h) inesistenza di istanze relative all’avvio di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
 - i) inesistenza di errore grave, di grave negligenza e/o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Autorità Portuale;
 - j) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in base ai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
 - k) inesistenza nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti ed attestazioni rilevanti per l’ammissione agli appalti, in base ai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici. I requisiti di cui alle lettere a),b) e c) del comma 1 dell’art.17 del D.P.R. n. 34/2000 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio;

- 1) inesistenza di violazioni del diritto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19.03.90, n. 55 e s.m.i.
7. che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, la sottoscritta ditta si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono le seguenti: (nulla o indicare);
 8. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 9. che l'impresa non si avvale di piano individuale di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, art. 1 bis, comma 14, introdotto dall'art. 1, comma 2 del D.L. 210/2002, ovvero di essersi avvalsa di piano individuale di emersione di cui alla succitata Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
 10. regolarità delle posizioni retributive dei propri dipendenti o soci di cooperativa, nei confronti dei quali si applicano condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
 11. inesistenza di omessa denuncia di lavoratori occupati;
 12. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS die la Cassa Edile di....., matricola n.....e di essere in regola con i relativi versamenti;
 13. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 14. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
 15. (nei casi di consorzio partecipante) dettaglio nominativo e delle sedi di tutte le ditte consociate;
 16. (se cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ove vogliano beneficiare delle disposizioni di favore nei loro confronti) iscrizione nel Registro Prefettizio nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 17. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti – o soci di cooperativa – e di fare applicare ad eventuali ditte subappaltatrici condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l'impresa, nonché di rispettare e far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici le norme e le procedure previste dalla legge n. 55/90 e s.m.i.;
 18. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di disporre, a richiesta delle appositi certificazioni rilasciate dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge n. 68/99 (**caso del concorrente che occupa più di 35 oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.00**);

19. di non essere tenuto al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/99 (caso del concorrente che non occupa più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.00).

C) Cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la quale copra la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario che preveda altresì l'impegno del fidejussore a rilasciare garanzia pari al 10% dell'importo dei lavori di cui al 2° comma dell'art. 3 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'istituto deve obbligarsi incondizionatamente della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà essere valida per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta (art. 30 l. 109/94, comma 2 bis, come introdotto dalla l. 415/98).

Le polizze fidejussorie assicurative devono essere rilasciate a pena di esclusione, da compagnie abilitate a termini di legge, e debbono essere conformi, a pena di esclusione, allo schema tipo approvato con decreto Ministeriale n. 123 del 12.03.04.

La cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e quella prestata dall'aggiudicatario si intende svincolata alla data di sottoscrizione del contratto (art. 30, c. 1, l. 109/94 come modificato ed integrato dalla l. 415/98).

Per le imprese certificate opera la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 8, c. 11 quater, lett. a), della l. 109/94. Nell'ipotesi sopra indicate dovrà essere presentata – a pena di esclusione e per potere fruire del predetto beneficio di legge – apposita dichiarazione sostitutiva o la certificazione medesima in originale o copia autenticata.

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 13 della legge dianzi citata, le garanzie fidejussorie e le eventuali garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti gli associati con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 13, c. 2 della predetta legge, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 13, c. 3, della legge in questione.

19. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 27, cc.1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive eventuali modifiche e integrazioni, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

- a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti di lavori pubblici.
- b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini della ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima.

Per i documenti da presentare ai fini della eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati

richiesti, sarà sanzionata con la decadenza della aggiudicazione e con l'incameramento della garanzia di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque in caso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia di lavori pubblici.

d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

e) I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

I. AVVERTENZE

- 1) La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara e negli atti posti a base della stessa.
- 2) Le richieste dichiarazioni in autocertificazione (sostitutive della presentazione delle originali documentazioni o loro fotocopie autentiche), dovranno contenere l'esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio.
- 3) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca e sigillo e non siano controfirmate sui lembi di chiusura.
- 4) Sarà esclusa, altresì, l'offerta che non sia stata contenuta in busta separata, sigillata e controfirmata a sua volta sui lembi di chiusura come precedentemente prescritto.
- 5) Si precisa che si farà luogo all'esclusione dalla gara quando non sia osservata o manchi anche una sola delle modalità sopra descritte e delle documentazioni e dichiarazioni richieste.
- 6) Si fa presente che il divieto di partecipazione alla gara di cui al precedente **paragr. 18, lett. B, punto 6, lett. b)**, del presente bando opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. **A pena di esclusione dalla gara, l'inesistenza delle predette situazioni deve essere, non solo dichiarata, ma attestata con la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti, in originale o fotocopia autenticata.**

- 7) I documenti da presentare dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso e per i quali, ovviamente, venga assolto in modo virtuale. I documenti non in regola con il bollo saranno accettati e ritenuti validi ai soli fini giuridici, ma dovranno essere assoggettati, a cura e spese della ditta interessata, alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.1942, n. 642 e s.m.i.
- 8) L'Autorità Portuale si riserva l'insindacabile facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta, purché valida e congrua.
- 9) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta valida.
- 10) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà fatta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- 11) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate.
- 12) Nel caso che siano state ammesse solo due offerte e queste risultino uguali fra di loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- 13) La mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 2, lett. B, a paragrafo 19, preclude all'appaltatore la possibilità di affidare i noli a freddo.
- 14) A gara ultimata, una scheda sintetica del procedimento di aggiudicazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente. Essa avrà valore a tutti gli effetti di legge quale formale ed ufficiale comunicazione delle operazioni di gara e dell'esito della stessa, anche ai fini della tutela amministrativa e/o giurisdizionale dei diritti degli interessati.
- 15) L'impresa aggiudicataria, entro i termini indicati dall'Amministrazione, deve presentare le richieste documentazioni in originale da servire a corredo del contratto, oltre mod. GAP, deposito cauzionale definitivo e, ove sia risultato aggiudicatario un raggruppamento di imprese non costituito, mandato costitutivo in riunione, come indicato al precedente paragrafo 13. Ove risulti che l'impresa aggiudicataria o alcuna delle imprese riunite non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto. Si avverte che la cauzione definitiva dovrà essere prestata con le modalità e le misure stabilite dall'art. 30 della legge n. 109/94, come da ultimo modificato dall'art. 7, lett. t), comma 1, della legge n. 166/2002; qualora l'offerta della ditta aggiudicataria superi il 10% di ribasso, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale;
- 16) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri fiscali relativi.
- 17) Non si procederà alla stipula del contratto se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

- 18) A termini dell'art. 94 del D.P.R. n. 554/99, in caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 del predetto decreto, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.
- 19) Sempre a termini dell'art. 94 del citato decreto, in caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
- 20) Per la risoluzione di controversie si applicano le norme di cui agli artt. 31 bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalla legge 18 novembre 1998 n. 415.
- 21) L'appalto di che trattasi sarà oggetto di monitoraggio in applicazione del Protocollo di Sicurezza e Legalità stipulato con la Prefettura di Catania in data 26.04.1999, allo scopo di prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa. Pertanto l'impresa aggiudicataria è obbligata a fornire all'Autorità Portuale, ove la stessa lo ritenga necessario, tutti i dati e tutte le notizie occorrenti a tale fine.

II. DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle vigenti norme in materia ed impregiudicato ogni altro diritto e conseguente azione spettante all'Amministrazione, in uno alla comminatoria delle sanzioni penali in caso di eventuali dichiarazioni mendaci:

- la mancata presentazione dei documenti a riprova delle dichiarazioni richieste dal presente bando;
- la mancata presentazione della cauzione definitiva nella misura e nel termine indicati nel presente bando;
- l'inesistenza del possesso dei requisiti di legge stabiliti per l'assunzione dell'appalto, sia pure dichiarati come posseduti dall'impresa in sede di gara, per come accertati dall'Amministrazione appaltante attraverso i controlli di cui al D.P.R. n. 445 / 2000;
- l'esistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10 della legge n. 575/65 e s.m.i.;
- la mancata presentazione per la stipulazione del contratto e comunque il mancato rispetto del termine che sarà comunicato dall'Amministrazione;
- la mancata presentazione all'eventuale consegna anticipata dei lavori nel termine che fosse perentoriamente fissato e comunicato dall'Amministrazione.

Nei suddetti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria, il quale resterà vincolato alla propria offerta sino al sessantesimo giorno dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

III. PIANO DI SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria è tenuta presentare, prima della stipula del contratto, il piano "operativo" delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni relativamente alla conduzione dei lavori in appalto nel rispetto delle norme di cui alla vigente legislazione in materia.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque sempre prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria potrà redigere e consegnare all'Amministrazione:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) un piano operativo di sicurezza, da redigere e trasmettere prima dell'inizio dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 494/96, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lett. B), ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro, n. 26 del 21.04.2000 e del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del D.Lgs. 494/96, così come modificato dal D.Lgs. 528/99, ovvero di sicurezza sostitutivo di cui alla lett. B), nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla lett. C) formano parte integrante del contratto di appalto, e, pertanto, la violazione di essi, previo formale atto di costituzione in mora, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Presidente
(Santo Castiglione)